

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 12. Giugno 1861.  
dal Ministro delle Finanze*

OGGETTO

*Costituzione di un Ponte di Chiave sul So presso  
Cremona, ed autorizzazione di diritto di pedaggio.*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Niccoli

» 2° Macchi

» 3° Guerrieri

» 4° Cadolini

» 5° Grossi

» 6° Rinaldi

» 7° Berardi

» 8° Siroli

» 9°

Relatore *Macchi*

Adottata nella tornata del 23. Giugno 1861.

*Pellati*  
*428*

SESSIONE 1861

N° 91-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**MISCHI, MACCHI, GUERRIERI, CADOLINI, GROSSI, NINCHI,  
BERARDI TIBERIO, PIROLI**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

*nella tornata del 12 giugno 1861*

**Autorizzazione alla Società del ponte sul Po presso Cremona di costruire un ponte di chiatte sul detto fiume e di riscuotere un diritto di pedaggio.**

Tornata del 21 giugno 1861

**SIGNORI,**

Gli antichi Governi, che hanno per tanto tempo tormentata e funestata l'Italia nostra, ben sentivano che uno dei mezzi più efficaci a mantenere diuturna la schiavitù, è quello di tenere lontani e disgregati i cittadini delle diverse provincie, benchè figli di una patria comune. È debito pertanto del Governo nazionale il fare invece tutto il possibile per atterrare gli ostacoli che si frappongono alla libera circolazione dall'uno all'altro paese, dall'una all'altra nazione.

La provincia di Cremona, tanto benemerita della causa dell'indipendenza e della libertà, giace finora in uno stato di quasi completa segregazione. Soppressi gli antichi confini politici che la dividevano dalle provincie subalpine e da quelle del Piacentino, tuttavia essa ne è dolorosamente disgiunta dal Po, sul quale non si trova che un antiquato ponte natante.

A togliere sì grave inconveniente e danno sì enorme, quei solerti cittadini hanno formato una società per costruire a loro spese un ponte di chiatte su detto fiume; ed il ministro delle finanze, convinto della suprema necessità di tal ponte, ha

(91-A)

sottoposto alla vostra approvazione un progetto di legge, chiedendone egli stesso l'urgenza. Ed i vostri uffizi unanimi corrisposero a tale raccomandazione, discutendo subito il progetto, malgrado i tanti altri lavori da cui sono preoccupati, e nominandone tosto i commissari.

Fuvvi taluno fra i commissari che ebbe incarico di chiedere su quali basi fosse stabilita la tariffa pel pedaggio. E la Commissione verificò che essa è stabilita a centesimi 10 per individuo.

Tal altro fuvvi che fe' sentire la convenienza di procurare, in omaggio ai principii di libertà, la più sollecita abolizione di tutti i pedaggi; ed unanime la vostra Commissione fece plauso a siffatto principio. Ma si osservò che l'articolo 2 del progetto è fatto appunto per non vincolare l'avvenire.

Nel raccomandarvi la pronta adozione di questa legge, la Commissione non può a meno di richiamare la vostra attenzione sulla necessità di moltiplicare il più possibile questi ponti di comunicazione sul Po; e massime nella provincia mantovana fra Viadana e Brescello; imperocchè quei paesi, per le dolorose condizioni cui vennero condannati dalla convenzione di Villafranca, si trovano violentemente disgiunti dalla loro città principale, colle consuete vie di comunicazione affatto sconvolte; sicchè più che mai abbisognano di superare almeno in parte le naturali difficoltà (se per ora non si può le politiche) congiungendo l'una coll'altra le sponde del massimo fra i nostri fiumi.

MAURO MACCHI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

La società del ponte sul Po presso Cremona è autorizzata a costruire nella località da determinarsi, d'accordo col Governo, un ponte di chiatte sul fiume Po, ed a riscuotere per anni sessanta, dal giorno in cui il ponte andrà in esercizio, il diritto di pedaggio sulle basi della tariffa da promulgarsi con decreto reale.

Art. 2.

In qualunque tempo, per causa di pubblica utilità e specialmente di costruzione di un ponte stabile in servizio pubblico o di via ferrata, il Governo rievocasse le concessioni di cui all'articolo precedente, la società non avrà diritto ad alcuna indennità.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella Camera del 25. Maggio 1861.*

*Vallardi*

# Ministero delle Finanze

## Oggetto

Costruzione di un ponte di chiatte  
sul Po in vicinanza di Cremona, ed  
autorizzazione del diritto di pedaggio  
a favore di una Società.

Signori,

Le comunicazioni sul Po fra il  
territorio Lombardo e l'agro Piacentino  
sono attualmente praticate in vicinanza  
di Cremona col mezzo di un porto na-  
tante detto di Mexxano Chitambolo, la  
proprietà del quale spetta al Governo  
che ne cede in appalto l'uso e il diritto  
di pedaggio.

La riunione in un solo Stato delle  
province Lombarde e Piacentine, e la  
conseguente abolizione delle linee Doga-  
nali, hanno moltiplicato fra i due paesi  
i rapporti delle persone e quelli del  
commercio; ma a mantenerne la fre-  
quenza e renderla profittevole agli  
interessi reciproci non essendo sufficiente  
quel mezzo di tragitto, fu consiglio di  
benemeriti cittadini di Cremona di  
promuovere sotto gli auspici di quella

Camera di Commercio una Società anonima per la costruzione di un ponte fisso di Siate.

Allestiti quindi i relativi disegni, si chiese al Governo la facoltà di effettuare il progetto, con diritto, nella Società di riscuotere le tasse di pedaggio giusta la annessa tariffa.

Il Ministero, che nel compimento di quell'opera, la cui spesa si faceva ascendere a circa 300,000 lire, e gravava inoltre la Società di annue lire 31,000 per l'ordinaria manutenzione, vedeva maggiormente favorita per l'agevolanza degli scambi la prosperità commerciale ed agricola di fertili territorii, ed assicurato un passaggio più comodo e sicuro ai trasporti militari in tutte le stagioni, non ha potuto imporre alla Società onerose condizioni, e per non ritardare alle popolazioni un beneficio che contribuisce non poco all'accrescimento della pubblica ricchezza, dovette rinunciare al reddito di lire 4,988.06 che le finanze ritraevano dall'appalto del diritto di passo sul porto natante.

Quindi la convenzione stipulata coi Soci promotori porta soltanto ai

medesimi l'obbligo di acquistare il materiale mobile del porto di Mazzano Chiavento; di assumere l'esercizio di quel porto fino all'attivazione del ponte di Chiavente, e di costruire quest'ultimo entro un anno dalla definitiva concessione, secondo i disegni approvati dal Ministero dei lavori pubblici. - Tali impegni furono dalla Società garantiti col deposito di due rendite del debito pubblico di lire 500 ciascuna.

Dappoi che pertanto il Ministero di agricoltura e commercio avrebbe già fino dal 19 aprile p.p. approvata in massima la costituzione della Società anonima in discorso, il referente, secondo i principii altra volta seguiti dal Parlamento, non esita di sottoporre alla vostra deliberazione il progetto di legge per concedere alla Società medesima la costruzione del ponte e il diritto di esigerne il pedaggio per anni sessanta, pregandovi a volermi dichiarare d'urgenza la discussione, affinché possa venire approvato innanzi la chiusura dell'attuale sessione legislativa.

N° 91.

Progetto di legge presentato dal Ministero  
delle Finanze / Baitogj /

Autorizzazione alla Società del Ponte, sul Po presso  
Cremona di costruire un ponte di Chivatte sul  
detto fiume ed riscuotere un dritto di pedaggio

Terminata nel 12. Giugno 1861.



VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Abbiamo ordinato e Ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere Legislative dal Ministro delle Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenere la discussione.


articolo 1°

La Società del Ponte sul Po presso Cremona è autorizzata a costruire nella località da determinarsi, d'accordo col Governo, un Ponte di Chiante sul fiume Po, ed a ripartire per anni Sessanta, dal giorno, in cui il ponte andrà in esercizio, il diritto di pedaggio sulle basi della tariffa da promulgarsi con Decreto Reale.

articolo 2°

In qualunque tempo per causa di pubblica utilità e specialmente di costruzione di un ponte stabile in servizio pubblico o di via ferrata il Governo rinvolasse le concessioni di cui all'articolo precedente, la Società non avrà diritto ad alcuna indennità.

Dato a Torino addi 9 Giugno 1861.



C. Petros